



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI LECCE  
II SEZIONE CIVILE

2720/2015 SENT.  
7525/2006 R.G.  
N° 2581 REP.

in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Ida Cubicciotti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento iscritto al n. 7525/2006 R.G., avente ad oggetto: " Accertamento negativo, ripetizione indebito" e vertente

**TRA**

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Pallara e Massimo Todisco presso il cui studio in Lecce alla via Braccio Martello n 2 elettivamente domicilia;

**Attore**

**E**

[REDACTED], in persona del legale rapp.nte p.t., rappresentata e difesa da [REDACTED] presso il cui studio in Lecce alla via [REDACTED] elettivamente domicilia;

**Convenuta**

**Conclusioni:**

Come da verbale di udienza del 9/2/2015.

**Motivazione in fatto e in diritto della decisione:**

Con atto di citazione notificato il 22/12/2006 [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] banca [REDACTED] esponendo che: - aveva intrattenuto con la banca convenuta un rapporto di conto corrente n. [REDACTED] aperto in data 22/8/1996 e chiuso in data 13/4/2006; -aveva intrattenuto con la medesima banca altro rapporto di conto corrente n. [REDACTED] aperto in data 2/9/1998 e chiuso in data 30/9/04; - entrambi i saldi finali, secondo la ricostruzione della banca, erano negativi; - il primo contratto non era sottoscritto dalle parti, il secondo non era sottoscritto dalla banca e , dunque, entrambi erano nulli per difetto di forma; - il tasso di interesse applicato dalla Banca aveva superato il tasso soglia previsto dalla legge antiusura n 108/96; - non erano stati pattuiti interessi, periodi di capitalizzazione, commissioni di massimo scoperto, giorni valuta, spese tenuta conto con conseguente illegittimità degli addebiti per tali titoli effettuati dalla banca.

Tanto premesso concludeva per l'accertamento della nullità dei contratti per difetto di forma con condanna della banca alla ripetizione in suo favore di quanto dovuto in base al necessario ricalcolo

delle competenze, in subordine per l'accertamento della usurarietà dei tassi e per la loro non debenza, nonché per l'illegittimità delle voci relative ai giorni valuta, alle commissioni di massimo scoperto ed alle spese, nonché agli interessi passivi, con condanna della banca alla restituzione degli importi illegittimamente trattenuti a tali titoli; in via gradatamente subordinata per la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi, delle cms, delle spese, dei giorni valuta, della capitalizzazione, con condanna della banca alla ripetizione di quanto illegittimamente trattenuto. Con vittoria di spese in favore dei procuratori antistatari.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio con comparsa del 10/4/07 ~~del~~ Banca ~~del~~ a propria volta esponendo che:- l'attore in data 11/9/98 otteneva un affidamento di £ 150.000.000 da utilizzare mediante anticipazione di fatture sottoscrivendo un documento che prevedeva specifiche condizioni economiche; - in data 22/5/00 il predetto otteneva ulteriore affidamento per £ 300.000.000 anche questa volta sottoscrivendo le specifiche condizioni economiche applicate agli affidamenti in conto corrente; - in data 29/9/04 l'~~del~~ riconosceva espressamente per iscritto di avere ricevuto gli estratti di conto corrente con l'indicazione delle condizioni praticate e riconosceva espressamente tutte le condizioni economiche applicate ai conti correnti; - la domanda era inammissibile per mancata impugnazione degli estratti conto in corso di rapporto; - il diritto di ripetizione era comunque parzialmente prescritto per l'epoca antecedente all'8/11/2001 applicandosi il termine quinquennale a ritroso dall'8/11/06 epoca in cui era stata sollevata la prima contestazione del cliente; - le somme corrisposte erano irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c.; - l'attore aveva sottoscritto entrambi i contratti; - mai era stato superato il tasso soglia anti usura anche in ragione della previgenza dei contratti rispetto all'entrata in vigore della legge n 108/96; - gli interessi erano stati pattuiti in forma scritta, in subordine dovevano applicarsi quelli di cui all'art. 5 l. n. 154/92; - non sussisteva anatocismo, quantomeno in epoca successiva al 22/4/00 epoca di entrata in vigore della delibera CICR 9/2/00 che prevedeva la possibilità di esso purchè fosse garantita la corrispettività; - in subordine doveva ritenersi legittima quantomeno la capitalizzazione annuale degli interessi; -le altre voci contestate erano dovute ed erano state pattuite quantomeno con decorrenza dal 22/9/98.

Tanto premesso concludeva per il rigetto dell'avversa domanda, in subordine per il contenimento di essa nei limiti dovuti. Con vittoria di spese.

Nel corso del giudizio venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., indi veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, di seguito la causa veniva assunta in decisione e rimessa sul ruolo ben due volte per mancanza dell'elaborato di chiarimenti del CTU e per mancanza del fascicolo di parte attrice.

Infine si disponeva, da parte di questo giudice sopravvenuto nelle more al precedente istruttore, rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio ed all'esito la causa veniva assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

In via preliminare deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione proposta dalla parte convenuta secondo la quale il pagamento di quanto richiesto da parte del correntista sarebbe irripetibile in quanto adempimento di obbligazione naturale, non sussistendo spontaneità del pagamento, indotto dall'unilaterale iniziativa dell'istituto bancario, né volontà di effettuare il pagamento operato.

La convenuta, poi, rileva che la mancata contestazione degli estratti conto inviati al debitore avrebbe comportato la decadenza degli stessi da ogni possibilità di contestazione dei tassi, delle valute e di ogni altro onere accessorio applicato dalla Banca.

Tale tesi non appare condivisibile in primis in quanto il mancato rispetto da parte della Banca delle formalità previste dall'art. 1832, terzo comma, c.c. (secondo cui "l'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza entro sei mesi dalla data di ricezione, dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata") impedisce l'inizio della decorrenza del termine stabilito a pena di decadenza.

In secondo luogo, in quanto secondo l'orientamento giurisprudenziale costantemente condiviso da questo Tribunale, la mancata contestazione degli estratti conto da parte del cliente rileva solo ai fini del riconoscimento dei movimenti ivi documentati, senza comportare alcun riconoscimento in ordine alla validità dei rapporti sostanziali posti a fondamento delle operazioni compiute; tale mancata contestazione dell'estratto conto trasmesso dalla banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo contabile, restando impregiudicata la facoltà del correntista di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti che hanno dato luogo agli addebiti ed agli accrediti (cfr. più di recente Cass. 11126/2011, 11749/2008, 6514/2007). Inammissibile ancora deve ritenersi il rilievo di prescrizione sollevato da parte convenuta che si è costituita in giudizio per la prima udienza di trattazione e, dunque, senza il rispetto del termine prescritto al fine della proponibilità delle eccezioni in senso stretto, fornendosi comunque evidenza dell'infondatezza dell'eccezione in ragione della pacifica applicabilità al caso di specie del termine prescrizione decennale decorrente dalla chiusura del conto, nel caso in esame non elasso al momento della proposizione della presente domanda.

E' stata esaminata la richiesta del correntista di accertamento dell'eventuale superamento della soglia - usura nel corso del rapporto. Ed infatti, l'art. 1 comma 1 del decreto legge 29.12.2000 n. 394, convertito con modifiche nella legge 28.2.2001 n. 24, ha previsto sia ai fini penali che civili (ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, secondo comma, c.c.) che si intendono

usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. La norma, definita dal legislatore di interpretazione autentica della legge 108/96, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale sotto vari profili, ed inoltre, attribuendo alla legge interpretata un significato che questa non poteva avere, ha finito per violare il principio di irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 delle preleggi senza alcuna ragione di eccezionalità della deroga. A seguito dell'intervento normativo, la Suprema Corte ha chiarito che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi e comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (Cass. 10.10.2007 n. 21141). Ne consegue che la natura usuraria o meno degli interessi si verifica solo al momento della conclusione del contratto e non nel corso del rapporto. Nel caso di specie i contratti di conto corrente sono successivi all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 e, uno di essi, alla prima rilevazione del Ministro del Tesoro dei tassi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura (il primo decreto ministeriale è del 22.3.1997)..

I contratti in contestazione non recano alcuna pattuizione scritta in ordine al tasso di interesse convenzionale, alla periodicità della capitalizzazione, alle spese per tenuta conto, ai giorni valuta ed alle commissioni di massimo scoperto, in sintesi non riportano il dettaglio delle condizioni economiche da applicare al rapporto, risultando la sottoscrizione di due richieste di affidamento dell'11/9/98 e del 23/6/00.

Agli atti l'istituto convenuto ha altresì prodotto due documenti di sintesi con condizioni economiche da applicare, ciò nondimeno i predetti documenti non riportano il numero del conto corrente cui si applicherebbero e tanto impone di non poterli considerare ai fini qui in disamina atteso che alcuna prova del collegamento di essi rispetto ai conti in contestazione è stato fornito dalla banca eccipiente.

Esaminati i conti correnti con riguardo ai riassunti scalare e di riepilogo delle competenze, completi per ognuno di conti, il CTU ha provveduto a sostituire gli interessi applicati con quelli previsti dalla l. n. 152/92, escludendo le commissioni di massimo scoperto, computando i giorni valuta ai giorni data ed escludendo e tutte le voci di costo con applicazione dei tassi di interesse indicati e capitalizzazione semplice per interessi attivi e passivi, stornandosi i giroconti di interessi e competenze in ragione della mancata convenzione tra le parti sul punto.

Nel periodo di riferimento il CTU, applicando le direttive richiamate nelle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del T.E.G. ai sensi della legge antiusura, ha riscontrato il superamento del

tasso soglia nel IV trimestre 2005 e nel II trimestre 2008 nel cc 3810 e il superamento del medesimo tasso nel III trimestre 1998 e dal I trimestre 2003 al II trimestre 2004 nel cc 4997.

Alla stregua dei criteri indicati nel quesito conferito in maniera coerente e condivisibile il consulente tecnico ha provveduto alla rielaborazione dei saldi addivenendo ad un saldo finale nel cc [redacted] di € [redacted] in favore del correntista e di un saldo finale di € [redacted] in danno del correntista nel conto corrente n. [redacted], così pervenendosi al saldo complessivo di € [redacted] in favore del correntista.

Dichiarata pertanto la nullità della pattuizione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi ed applicati i criteri legali prescritti per il caso di mancata convenzione pattizia, elidendosi altresì gli sconfinamenti rispetto al tasso soglia antiusura, deve pervenirsi all'accoglimento della domanda nei limiti accertati con condanna della banca convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € [redacted], oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.

La regolamentazione delle spese del presente procedimento segue il principio della domanda e quello derivato della soccombenza di tal che le stesse - liquidate come in dispositivo e comprensive di quelle di CTU - devono porsi a carico della convenuta ed in favore dei procuratori costituiti di parte attrice, dichiaratisi antistatari.


#### P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Ida Cubicciotti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] [redacted] con atto di citazione notificato a [redacted] Banca [redacted] il 22/12/2006, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:


- 1) dichiara la nullità parziale dei contratti di apertura di conto corrente stipulati tra attore e convenuta nn. [redacted] e [redacted] con riferimento alla determinazione degli interessi ed alla loro capitalizzazione trimestrale e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità degli addebiti effettuati sui detti conti correnti a titolo di interessi, anatocismo trimestrale, commissioni di massimo scoperto, valuta e spese fino alla chiusura dei conti;
- 2) accertato il credito di [redacted] [redacted] nei confronti di [redacted] Banca [redacted], per l'importo di € [redacted] condanna [redacted] Banca [redacted], in persona del legale rapp.nte p.t., al pagamento in favore di [redacted] [redacted] del predetto importo maggiorato degli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 3) condanna [redacted] Banca [redacted], in persona del legale rapp.nte p.t., al pagamento in favore degli avv.ti Giuseppe Pallara e Massimo Todisco procuratori antistatari di parte attrice delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € [redacted], di cui € [redacted] per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura e sulle voci come per legge;

4) pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico di parte convenuta.

Lecce, così deciso il 7/5/2015

Il G. U.  
Dott.ssa Ada Cubicciotti  


  
IL CANCELLIERE  
Mariela Toraldo

Depositato in Tribunale il 25 MAG. 2015  
  
IL CANCELLIERE  
Mariela TORALDO